SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 335-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SEGNANA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1976

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

---

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 15 luglio 1976 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che obbligano i coniugi a cumulare ai fini fiscali i propri redditi.

Il testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, ed i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, per le parti che riguardano la materia del cumulo, sono stati ritenuti in contrasto con gli articoli 3 (parità dei cittadini davanti alla legge), 29 (diritti della famiglia ed uguaglianza morale e giuridica dei coniugi) e 53 della Costituzione (obbligo dei cittadini a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva).

« ... risultano illegittime — afferma la sentenza — ... le norme che prevedono: la imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell'applicazione dell'imposta; la soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in un unico atto, oltre i redditi propri, anche i menzionati redditi della moglie; l'obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui imputabili perchè egli possa effettuare la dichiarazione unica dei redditi ».

La sentenza della Corte costituzionale meriterebbe, anche in questa sede, una illustrazione adeguata alla sua vasta portata. Tuttavia, tenuto conto che essa, almeno nei suoi aspetti più importanti, è largamente nota e considerato che i molti impegni della Commissione che ho l'onore di presiedere non mi hanno consentito di dedicarmi come avrei voluto a tutti i problemi degni di esame, ho ritenuto che i colleghi — che ben conoscono le difficoltà che incontra il parlamentare nell'assolvimento dei suoi compiti — potessero condividere la mia scelta di non affrontare un commento particolareggiato della sentenza, per concentrare il mio lavoro soprattutto sui profili più immediatamente inerenti al provvedimento in discussione.

È da ricordare che due provvedimenti sono stati adottati dal Governo in questi ultimi mesi in ossequio alla pronuncia della Corte: il primo (decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, convertito in legge 19 agosto 1976 n, 569) sospese l'efficacia dei ruoli riguardanti la riscossione dell'imposta personale relativa ai redditi cumulati del 1974 e degli anni precedenti, il secondo (legge 12 novembre 1976, n. 751) stabilì le modalità per la riliquidazione separata dell'imposta dovuta dai coniugi per gli anni sopracitati.

Con il provvedimento all'esame il Governo intende provvedere a regolamentare in maniera definitiva la materia del cumulo, applicando in modo rigoroso le indicazioni della Corte costituzionale e cioè stabilendo la imposizione separata sui redditi di ciascun coniuge.

Il Governo di fronte alla chiara pronuncia della Corte ha ritenuto di dover superare le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che non erano state oggetto di esame in ordine alla loro costituzionalità, non essendo la predetta Corte stata investita di tale problema.

La legge 2 dicembre 1975, n. 576, aveva indubbiamente risolto per una larga fascia di contribuenti il problema del cumulo e per un considerevole numero di essi aveva consentito una notevole attenuazione degli effetti dello stesso.

Fino all'importo di 7 milioni essa consentiva la tassazione separata e per gli importi superiori prevedeva un meccanismo di riduzione dell'effetto di cumulo che lo conteneva in limiti assai ristretti.

Il giudizio che onestamente si deve dare su tale legge è senz'altro positivo. È da dire

che essa non provocava quelle sperequazioni che si verificheranno con le norme previste dal provvedimento in esame e sulle quali mi soffermerò successivamente.

Prevedendo la legge n. 576 il cumulo dei redditi dei coniugi ed essendo stata quanto mai precisa la dichiarazione della sua incostituzionalità, il Governo ha ritenuto più opportuno modificare le norme in vigore stabilendo la non cumulabilità dei redditi prodotti nella famiglia.

La soluzione che viene proposta riconosce la completa autonomia tributaria dei coniugi nel momento della dichiarazione e nelle successive fasi dell'accertamento e della riscossione. Una serie di nuovi rapporti verranno ad essere costituiti con l'amministrazione finanziaria, alla quale perverranno di conseguenza alcuni milioni di nuove dichiarazioni dei redditi.

Con la tassazione separata si rispettano in pieno i princìpi contenuti negli articoli 3, 29 e 53 della Costituzione e si accolgono le osservazioni, molte delle quali giustificate, di quanti hanno criticato il sistema del cumulo e lo hanno ritenuto contrastante con i princìpi della giustizia tributaria.

Ma con la tassazione separata, come è prevista dal provvedimento in esame, si raggiunge veramente quella perequazione fiscale auspicata da tutti i cittadini, o non si pongono forse le premesse per ulteriori sperequazioni?

Quale è la posizione tributaria della famiglia, nella quale si produce un solo reddito di fronte a quella in cui i redditi sono più di uno?

La Corte costituzionale si è resa sicuramente conto della gravità delle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione della propria sentenza. Mentre infatti ribadiva « l'esigenza che i princìpi della personalità e della progressità dell'imposta siano esattamente applicati; che la soggettività passiva dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si ponga mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità di imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera disponibilità di essi, riteneva di dover esprimere degli auspici in considerazione del fatto che la tassazione separata dei redditi dei coniugi avrebbe potuto creare sperequazioni rispetto alla tassazione del reddito familiare posseduto da uno solo dei coniugi, suscitando giustificate reazioni in una larga fascia di contribuenti.

La Corte ha infatti espresso « l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice ».

Come si vede, la Corte si è resa conto che la imposizione sul reddito prodotto da uno solo dei coniugi può essere sperequata rispetto a quella sul reddito di due coniugi, per cui ha ritenuto di suggerire la introduzione di un differente sistema di tassazione, come esiste del resto in numerosi Paesi, che tenga conto della posizione della donna casalinga e che agevoli, come è possibile attraverso un sistema tributario, la formazione e lo sviluppo della famiglia.

Esaminando il provvedimento governativo si deve riconoscere che si è tenuto conto della situazione della donna casalinga, quando si è previsto che la detrazione per il coniuge a carico sia elevata a lire 72 mila, ma non si può non rilevare come la misura sia troppo modesta e come il sistema della semplice detrazione non riduca quelle sperequazioni di cui fornirò qualche esempio.

Bisogna ricordare preliminarmente che nuove situazioni, con conseguenze sul piano fiscale, sono venute a crearsi a seguito della introduzione del nuovo diritto di famiglia e del trattamento tributario che dall'articolo 9 della legge n. 576 è stato riservato alla impresa familiare.

Il nuovo articolo 230-*bis* del codice civile stabilisce che « il familiare che presta in mo-

do continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda » in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Appare evidente che se il familiare partecipa agli utili nell'impresa egli per ciò stesso diventa contribuente. Se è contribuente gli deve essere riconosciuta, come afferma la Corte costituzionale, quella « soggettività passiva dell'imposta... riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla sua capacità contributiva ».

Di fronte a questa situazione determinatasi con il nuovo diritto di famiglia, il Parlamento approvando l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha stabilito che « i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ».

Va da sè che, dato il numero e la varietà delle situazioni, è impossibile controllare quale sia la quantità e la qualità del lavoro prestato dal familiare e quindi verificare se la quota di partecipazione attribuita al familiare corrisponda al lavoro effettivamente prestato.

È perciò presumibile che a molte delle quote rappresentanti ad esempio la metà del reddito non corrisponda un'effettiva e proporzianale presenza nell'impresa.

Non ritengo che, pur di fronte a questo dato di fatto, si possa pensare di introdurre modificazioni in tale materia. Il trattamento tributario dell'impresa familiare è una logica conseguenza del diritto di famiglia e della riconosciuta soggettività passiva individuale di ogni possessore di reddito.

Appare senza dubbio ancora più ampia la sperequazione fra la famiglia con reddito prodotto da impresa familiare, e quindi assoggettabile a tassazione per quote, e la famiglia con un unico reddito da lavoro dipendente o autonomo, essendo nella prima il reddito dell'impresa, di cui pur resta titolare un solo soggetto, imputato tributariamente ai vari partecipanti con notevole alleggerimento della complessiva pressione fiscale, mentre nella seconda il reddito di lavoro autonomo o dipendente resta tassato unitariamente nei soli confronti del relativo titolare, con la conseguente più gravosa imposizione dovuta alla progressività delle aliquote del tributo personale.

Ritengo però che si debbano cercare soluzioni perequative non attraverso difficilissime regolamentazioni nei confronti della impresa familiare, ma attraverso un differente trattamento dei redditi delle famiglie.

* * *

Penso inoltre che non possa essere sottovalutato il lavoro svolto dalla donna casalinga, che produce effetti non soltanto nell'ambito della famiglia ma in modo indiretto anche nella società.

Senza voler riportare in questa sede valutazioni, quantificate monetariamente, fatte da chi si è occupato di questo argomento, e ricordare inoltre i riconoscimenti dati dalla legge previdenziale attraverso la costituzione della pensione volontaria, ritengo che il lavoro domestico debba avere un riconoscimento anche ai fini fiscali, in quanto contribuisce alla formazione del reddito. Infatti non può essere dimenticato come la presenza della donna nella famiglia contribuisca ad alleviare gli oneri che la società dovrebbe sopportare nel campo dell'assistenza all'infanzia. E neppure va sottovalutato l'apporto dato nel periodo scolastico all'istruzione dei figli in collaborazione con la scuola. Si potrà dire che la società dovrebbe garantire una scuola a tempo pieno. Sono però convinto che non si può pretendere tutto dallo Stato, soprattutto quando non si sono raggiunti livelli di reddito nazionale in misura superiore di quella attuale. Fino a quando non si realizzeranno considerevoli incrementi di entrata — cosa possibile solo attraverso un accentuato sviluppo economico — non sarà

possibile conseguire certi traguardi di progresso sociale. A maggior ragione, allora, si dovrà fare assegnamento, soprattutto nel campo dell'istruzione, sulla collaborazione delle famiglie.

Un significativo riconoscimento è stato dato dal legislatore al lavoro della donna casalinga nel nuovo diritto di famiglia.

Il presupposto per l'attribuzione alla moglie di metà del reddito investito o comunque non consumato non è quello che essa produca autonomamente un reddito: è evidente che tale attribuzione avviene perchè si riconosce che alla formazione di quell'investimento o di quel capitale contribuisce la donna con il proprio lavoro casalingo, cioè con la propria presenza ed attività nell'ambito della famiglia.

Nessuna condizione infatti è posta nel nuovo articolo 177 del codice civile alla costituzione della comunione dei beni, l'amministrazione dei quali spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi (art. 180).

In realtà dal regime del nuovo istituto della comunione legale tra coniugi traspare la nozione di famiglia quale entità economica unitaria e si desume il principio tendenziale, che, come si è visto, nella impresa familiare trova formale e giuridica consacrazione, della contitolarità da parte dei coniugi oltre che dei beni singolarmente acquistati durante il matrimonio anche dei flussi di reddito che ad ognuno pervengono. Tale tendenza è comprovata, a mio giudizio, dalle disposizioni delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 177 del codice civile, secondo cui al momento dello scioglimento della comunione costituiscono oggetto della comunione stessa, sia pure per la parte a tale momento non consumata, anche i frutti ed i proventi rispettivamente dei beni e dell'attività separata di ciascuno dei coniugi.

D'altra parte il legislatore fiscale, in aderenza al principio costituzionale della capacità contributiva, non è strettamente vincolato dagli istituti del diritto civile, ben potendo e dovendo, secondo anche quanto auspicato dalla Corte costituzionale, definire la predetta capacità contributiva in modo conforme alla soluzione che si appalesa giusta ed opportuna in sede fiscale.

Il principio di capacità contributiva e quello di perequazione tributaria non tollerano però, a mio avviso, che nell'ambito della famiglia, quale organismo economico unitario, l'ammontare del prelievo tributario risulti, pur a parità di entrata complessiva, notevolmente diversificato a seconda che tale entrata venga realizzata da entrambi o da uno solo dei coniugi.

Per rendersi conto dell'effettiva portata di tale discriminazione si possono prendere in considerazione due famiglie composte entrambe dai soli coniugi con una complessiva entrata di reddito di lavoro dipendente di lire 11 milioni, conseguita, nella prima, per 6 milioni dal marito e per 5 milioni dalla moglie, e nella seconda solo dal marito.

Tenendo conto delle aliquote attualmente vigenti e delle detrazioni di imposta previste dal disegno di legge si avrà che la prima di dette famiglie sopporterà complessivamente un carico imposta di lire 1.046.000 (di cui 623.000 per il marito e 428.000 per la moglie), e la seconda un carico di lire 1.815.000 con una differenza a danno di quest'ultima di ben 769.000 lire.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra si considerino anche i seguenti esempi.

I

	Marito	Moglie	Reddito complessivo	IRPEF	Detrazioni		Imposta dovuta	% sul reddito compl.
a)	6.000.000 lavoro dip.	4.000.000 lavoro dip.	10.000.000	780.000 marito 430.000 moglie 1.210.000	quota esente × 2 oneri deduc. × 2 spese prod. redd. × 2 benzina × 2 2 figli a carico × 2	72.000 36.000 68.000 48.000 30.000 354.000	856.000	8,56
b)	10.000.000 lavor. dip.	casalinga	10.000.000	1.750.000	quota esente oneri deduc. spese prod. redd. coniuge a carico 2 figli a carico × 2	36.000 18.000 84.000 72.000 30.000 240.000	1.515.000	15.15
c)	10.000.000 impresa	collaboratr. nell'impr. (riparto al 50 per cento	10.000.000	590.000 590.000 1.180.000	quota esente × 2 2 figli a carico × 2	72.000 30.000 102.000	.1072.000	10,78

II

	Marito	Moglie	Reddito complessivo	IRPEF	Detrazioni		Imposta dovuta	% sul reddito compl.
g)	5·000.000 lavoro dip.	3.000.000 lavoro dip.	8.000.000	590.000 marito 300.000 moglie 890.000	quota esente × 2 oneri deduc. × 2 spese prod. × 2 benzina × 2 2 figli a carico × 2	72.000 36.000 168.000 48.000 30.000 354.000	536.000	6,70
h)	8.000.000 lavoro dip.	casalinga	8.000.000	1.235.000	quota esente oneri deduc. spese prod. coniuge a carico 2 figli a carico	36.000 18.000 84.000 72.000 30.000 240.000	995.000	12,40
i)	8.000.000 impresa	collaboratr. nell'impr. (al 50 %)	8.000.000	430.000 marito 430.000 moglie 860.000	quota esente × 2 2 figli a carico	72.000 30.000 102.000	758.000	9,47

III

	Marito	Moglie	Reddito complessivo	IRPEF	Detrazioni		Imposta dovuta	% sul reddito compl.
d)	4.000.000 lavoro dip.	2.000.000 lavoro dip.	6.000.000	430.000 marito 200.000 moglie 630.000	quote esente × 2 oneri deduc. × 2 spese prod. redd. × 2 benzina × 2 2 figli a carico × 2	72.000 36.000 168.000 48.000 30.000 354.000	276.000	4,60
e)	6.000.000 lavoro dip.	casalinga	6.000.000	780.000	quota esente oneri deduc. spese prod. coniuge a carico benzina 2 figli a carico	36.000 18.000 84.000 72.000 24.000 30.000 264.000	516.000	8,60
f)	6.000.000 impresa	collaboratr. nell'impr. (al 50 %)	6.000.000	300.000 marito 300.000 moglie 600.000	quota esente × 2 2 figli a carico	72.000 30.000 102.000	498.000	8,30

Un altro esempio meritevole di considerazione è quello di due nuclei familiari, nei quali la moglie sia intestataria di un alloggio ed abbia contratto per lo stesso un mutuo. Come si potrà rilevare, nella famiglia con un solo reddito l'onere deducibile per interessi passivi ha un peso irrilevante ai fini della determinazione dell'imposta da pagare.

1) MARITO:

Reddito lavoro dipendente	L.	5.000.000			Imposta L.	590.000
	Detrazioni:	quota esente	L.	36.000		
		oneri deducibili	»	18.000		
		spese prod.	»	84.000		
		benzina	»	24.000		
		2 figli	»	15.000	»	177.000
					Imposta da versare L.	413.000

MOGLIE:

Reddito lavoro dipendente	L.	3.000.000				
Reddito da fabbricati	»	250.000	(rendita catastale)			
Totale	»	3.250.000				
Interessi passivi mutuo	»	500.000				
Reddito netto	L.	2.750.000		Imposta	L.	275.000
			Detrazioni: quota esente	L.	36.000	
			spese prod.	»	84.000	
			benzina	»	24.000	
			2 figli	»	15.000	L. 159.000
				Imposta da versare	L.	116.000

IRPEF marito	L.	413.000
IRPEF moglie	»	116.000
Totale	L.	529.000

2) MARITO:

Reddito lavoro dipendente	L.	8.000.000		Imposta	L.	1.235.000
			Detrazioni: quota esente	L.	36.000	
			oneri art. 10	»	18.000	
			spese pr. reddito	»	84.000	
			coniuge a carico	»	72.000	
			2 figli a carico	»	30.000	L. 240.000
				Imposta da versare	L.	995.000

MOGLIE:

Reddito da fabbricati	L.	260.000	(rendita catastale)
Interessi passivi mutuo	»	500.000	
Reddito netto	L.	—	

Dagli esempi sopra riportati appare in modo evidente quale sperequazione venga a stabilirsi fra le famiglie nelle quali un solo coniuge produce reddito tassabile e quelle in cui ambedue i coniugi producono reddito assoggettato a tassazione separata.

Come si è potuto rilevare, la sperequazione si fa ancora più sensibile quando si osservi che praticamente tutti gli oneri deducibili previsti all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possono essere dedotti dal reddito dei coniugi con tassazione separata mentre alcuni di tali oneri, se riguardano il coniuge titolare di modestissimi redditi (terreno agricolo, fabbricato ecc.), non possono

essere dedotti dal reddito posseduto dall'altro.

* * *

Ritengo sia doveroso porsi degli interrogativi.

Innanzitutto, è giusto un tale trattamento?

Ponendosi tale domanda non può sfuggire come la condizione della famiglia con un solo reddito sia quella più generalizzata nelle zone più depresse della Repubblica e cioè le aree del Mezzogiorno ed in genere del territorio montano, le quali sono inoltre carenti di quelle infrastrutture di ordine sociale di cui possono godere gli abitanti dei grossi centri, in cui è quasi normale la possibilità di lavoro per ambedue i coniugi. Senza considerare che, soprattutto nel campo del lavoro dipendente ed autonomo, la presenza di una sola fonte di reddito rende, in prospettiva, più aleatoria e meno stabile la condizione economica della famiglia.

È inoltre da chiedersi se sia pensabile che anche in tali zone nel breve e medio termine si possano creare condizioni di sviluppo economico tale da dare lavoro ai due coniugi. Non sembra che le previsioni, a livello internazionale, degli economisti siano molto ottimistiche. Si parla molto frequentemente di pericoli di una congiuntura negativa e dell'inizio di una fase di recessione economica, per cui non mi sembra ipotizzabile una occupazione così piena da rendere contribuenti i coniugi della maggioranza delle famiglie italiane.

È ben vero che non dovrebbe spettare direttamente al legislatore tributario di agevolare la formazione della famiglia, come prevede l'articolo 31 della Costituzione. Vi sono infatti molti modi per attuare quelle « misure economiche » e quelle « altre provvidenze » che il predetto articolo prevede per la famiglia.

Ritengo tuttavia che anche trattando delle materia tributaria, proprio per le conseguenze immediate che ne derivano sulle capacità finanziarie della famiglia, non si possano minimizzare gli effetti delle sperequazioni di trattamento fra i vari nuclei familiari.

* * *

Vediamo adesso in quale maniera si è risolto il problema della tassazione dei redditi familiari negli altri Stati.

Francia.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche del nucleo familiare è attenuata nella sua progressività dal cosidetto sistema del « quoziente familiare ». Ai fini del calcolo dell'imposta il reddito complessivo della famiglia viene diviso in un certo numero di parti, determinate in base ai componenti il nucleo familiare. L'applicazione al quoziente così ottenuto dell'aliquota progressiva permette di calcolare l'ammontare dell'imposta su ciascuna parte. La moltiplicazione di tale ammontare per il numero delle parti dà infine l'imposta lorda.

Per quanto riguarda i redditi dei figli a carico, il contribuente può optare per un regime di imposizione distinta mentre i redditi della moglie non possono essere oggetto di distinta imposizione se non in certe ipotesi tassativamente previste dalla legge (articoli 6, 193, 194, 196, 196-*bis* codice generale imposte).

Con tale sistema sono favoriti ovviamente i nuclei familiari di una certa consistenza e sono gravati piuttosto onerosamente i non coniugati.

Lussemburgo.

Dal 1967 è in vigore un sistema analogo a quello francese del quoziente familiare.

Gran Bretagna

Il principio del cumulo è previsto dalla legislazione fiscale ma è pure stabilita la possibilità di opzione per la imposizione separata. Nel caso in cui si preferisca la tassazione separata il reddito patrimoniale della moglie viene sommato a quello del

marito; ambedue i coniugi possono usufruire della riduzione dell'imponibile prevista per i non coniugati, ma solo il marito può utilizzare quella per i figli a carico. Qualora si preferisca presentare una unica dichiarazione dei redditi, uno dei coniugi può avere una riduzione di imponibile maggiore di quella consentita ai non coniugati, mentre l'altro coniuge gode soltanto della riduzione minore consentita per le dichiarazioni separate.

Belgio

È previsto il cumulo dei redditi degli articoli 73 e 74 del codice delle imposte sui redditi. Si prevede tuttavia la possibilità di detrarre dal reddito complessivo dei coniugi una percentuale (fino al 40 per cento) del reddito da lavoro della moglie, sia che eserciti una attività propria, sia che collabori all'attività del marito.

Olanda

I redditi delle persone coniugate sono addizionati ai fini dell'imposizione ed il marito è considerato soggetto di imposta per l'ammontare globale dei redditi della moglie e dei figli. Tuttavia le aliquote che si applicano al reddito cumulato sono meno elevate di quelle ordinarie e ulteriori riduzioni sono previste dalla legge per i redditi da lavoro della moglie.

Austria

Non si cumula il reddito da lavoro.

Stati Uniti

Dal 1948 è stato introdotto il cosiddetto sistema dello « *splitting* » che consente ai coniugi di dividere per due il reddito complessivo e di applicare ad ogni parte le rispettive aliquote. Tale sistema è consentito non soltanto per i coniugi che producono entrambi un reddito ma anche per quelli che hanno un solo reddito. La famiglia viene quindi ad avere un trattamento fiscale di favore rispetto al non coniugato. Negli ultimi anni è stata introdotta una modifica al sistema dello *splitting* che stabilisce che l'imposta per i coniugi non può essere inferiore all'80 per cento di quella dovuta da un non coniugato che abbia conseguito un reddito pari. Il reddito dei figli è sottoposto ad imposizione separata.

Germania Federale

È prevista la possibilità di opzione per un regime di imposizione separata o congiunta. Ai fini dell'applicazione del regime separato è sufficiente che uno dei coniugi opti per esso. In via generale si presume che i coniugi scelgano il regime della imposizione congiunta al quale si applica il sistema dello *splitting*. La divisione del reddito complessivo viene effettuata al netto delle quote esenti spettanti ai due coniugi nonchè delle quote per le persone a carico.

* * *

Dal confronto fra i vari sistemi vigenti nei paesi sopracitati risulta in modo assai chiaro come ci si sia preoccupati di considerare la posizione della famiglia, consentendo di dividere il reddito o per singole quote, a seconda dei componenti, come in Francia, o per metà, come negli Stati Uniti e nella Germania Federale.

A questi sistemi sicuramente si è riferita la Corte Costituzionale quando ha auspicato che anche in Italia fosse adottato, sia pure in via d'opzione, un sistema di tassazione che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice.

Il sistema più giusto è, secondo il mio parere, quello francese.

La sua introduzione nel nostro ordinamento comporta purtroppo alcune grosse difficoltà. Il nostro sistema delle ritenute alla

fonte, al quale non è possibile rinunciare data la difficile situazione finanziaria e considerati i positivi effetti che esso comporta per la gestione del bilancio, e la semplificazione della denuncia dei redditi, attraverso il modello 101, per i contribuenti con solo reddito da lavoro dipendente, male si conciliano con il sistema del quoziente familiare.

Con la collaborazione di esperti ho tentato di elaborare tempo fa una proposta per l'introduzione del sistema francese anche in Italia. Non è che non sia stata trovata una soluzione. Ho dovuto però constatare che, mantenendo l'attuale sistema della ritenuta, esso avrebbe dato origine ad operazioni di conguaglio su larghissima scala, che non sarebbero sopportabili dalla nostra amministrazione finanziaria, ed avrebbe praticamente costretto anche i contribuenti lavoratori dipendenti alla presentazione della denuncia dei redditi.

Il sistema che potrebbe essere introdotto nel nostro ordinamento sarebbe quindi quello dello *splitting*, al quale ovviamente dovrebbe accompagnarsi un ritocco delle aliquote. Esso inoltre potrebbe essere previsto con la limitazione di un tetto, per non favorire i contribuenti con redditi elevati, che sono già agevolati dalla tassazione separata.

* * *

Il Governo di fronte all'« auspicio » della Corte Costituzionale riconosce, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che il sistema del quoziente familiare e quello dello *splitting* « possono, in determinate situazioni, costituire strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari », ma afferma che « all'adozione di essi ostano molteplici e consistenti considerazioni ».

In particolare il Governo afferma che « nell'attuale delicato momento di ancora iniziale avvio della riforma tributaria » un nuovo sistema creerebbe « una intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del tributo », date le precarie condizioni dell'amministrazione finanziaria.

Al punto in cui stanno le cose, di fronte alla scadenza del termine per la denuncia dei redditi del 1976, fissato al 31 maggio di quest'anno, è logico che non si possa pretendere un mutamento del sistema.

È pure comprensibile che ci si preoccupi delle condizioni difficili dell'amministrazione fiscale.

Tuttavia appare giusto che il Parlamento senta l'esigenza di dare soluzione a questo problema ed indichi al Governo, almeno in una prospettiva programmatica, quali debbano essere gli orientamenti per una definizione della normativa che consenta di raggiungere quella perequazione di trattamento fiscale dei redditi familiari che è la premessa per una serena convivenza sociale e per la partecipazione responsabile di tutti i cittadini allo sviluppo della comunità nazionale.

* * *

Il disegno di legge è stato oggetto di un esame molto approfondito da parte della Commissione finanze e tesoro. I numerosi emendamenti presentati sono stati vagliati con grande senso di responsabilità e molti di essi sono stati ritirati o accantonati dopo la più ampia discussione.

Il testo che viene proposto all'Aula con alcune modifiche non contiene, in particolare, qualche emendamento che i presentatori consideravano di carattere sostanziale ma che il Governo non ha ritenuto di poter accogliere soltanto per la diminuzione di gettito che si sarebbe prodotto.

È da dire che nell'esame del provvedimento la Commissione è stata condizionata da alcuni limiti posti dalla situazione contingente: la preoccupazione di non diminuire il gettito, l'esigenza di mantenere intatto il sistema della ritenuta alla fonte, dati gli effetti positivi che esso produce sulla situazione di cassa, lo stato di difficoltà in cui si trova l'amministrazione finanziaria, che consiglia di evitare innovazioni e disposizioni comportanti più complicati sistemi di accertamento, e infine la mancanza di dati aggiornati sulla composizione delle varie fasce di contribuenti.

Il testo approvato dalla Commissione contiene emendamenti di particolare interesse agli articoli 5 e 6, che riguardano gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive dell'imposta.

Il limite di deducibilità degli interessi passivi per i mutui è stato elevato a 3 milioni in considerazione dell'alto tasso raggiunto dagli interessi anche per i mutui fondiari, che sono generalmente contratti per l'acquisto o la costruzione di un alloggio.

È da ricordare che la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non ponendo alcun limite, aveva facilitato taluni abusi. Bisogna tuttavia ammettere che all'importo di 3 milioni, con l'attuale tasso del 15 per cento, corrisponde un mutuo di 20 milioni, che appare senza dubbio insufficiente per l'acquisizione di un nuovo alloggio.

Se si volesse effettivamente incentivare l'acquisto di alloggi, da parte dei nuovi nuclei familiari, e nel contempo stimolare la ripresa del settore edilizio, bisognerebbe elevare il limite sopra citato per consentire una maggiore deduzione degli interessi sui mutui.

Un aumento a 2 milioni ha pure avuto il limite per la deducibilità dei premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e dei contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge.

Gli abusi in ordine alla norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, che non poneva limiti alla deducibilità dei premi di assicurazione, avevano assunto aspetti veramente scandalosi per l'iniziativa non certo encomiabile di produttori ed agenti di talune società di assicurazioni.

Nell'esaminare questo tema non bisogna dimenticare che l'assicurazione sulla vita è sempre stata considerata come un fatto positivo da incoraggiare, una forma di risparmio che dà una certa protezione al cittadino.

È ben vero che in Italia è stato introdotto, come viene autorevolmente affermato all'estero, uno dei sistemi di previdenza più avanzati. È doveroso però non nasconderci gli interrogativi che esso suscita circa la sua compatibilità con le possibilità di sviluppo del nostro sistema economico e di aumento del reddito nazionale.

Resta quindi, a mio giudizio, quanto mai opportuno incoraggiare forme di assicurazione che, mettendo il cittadino in un'area di maggiore sicurezza, gravano praticamente sullo stesso e non sulla collettività. Ed il migliore incentivo a questo tipo di risparmio è la deducibilità ai fini fiscali dell'onere per il premio assicurativo.

È da ricordare inoltre che l'assicurazione sulla vita dà luogo ad un risparmio a lungo termine che trova investimento prevalentemente in impieghi aventi una accentuata funzione sociale. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo vita sono infatti obbligate ad accantonare i premi incassati per costituire le cosiddette riserve matematiche e ad investirli nei modi previsti dalla legge. Tra le forme di investimento hanno oggi assunto una particolare importanza i titoli a reddito fisso emessi dallo Stato e dagli enti pubblici e, nel caso dell'INA, anche i mutui a favore di comuni e di province. Un rallentamento dello sviluppo o una flessione del ramo vita provocherebbe quindi una sensibile riduzione dell'afflusso del risparmio assicurativo verso gli impieghi sopra citati, con evidente danno dell'interesse generale.

Il limite di 2 milioni fissato dalla Commissione, tenuto conto che in esso sono compresi anche gli oneri per contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori, è piuttosto modesto e non risulta capiente in molti casi in cui un solo membro della famiglia è contribuente.

Per i premi dell'assicurazione per malattia la Commissione ha assunto un atteggiamento negativo. È anche questa una limitazione rispetto al regime vigente: la indeducibilità dei predetti premi sarebbe comprensibile quando il sistema sanitario pubblico fosse pienamente efficiente, ma tale situazione di efficienza è, a mio giudizio, ancora molto lontana.

Per quanto riguarda infine la disciplina dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, la Commissione ha ritenuto di chiarire, data la indubbia natura di capitale e non di reddito

di capitale, che essi non sono soggetti all'imposta e che tale regime deve ritenersi in atto dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Per le detrazioni di imposta è stato elevato da 600 mila a 840 mila lire il limite dell'ammontare dei redditi del coniuge perchè esso sia considerato a carico del contribuente.

Altri vari emendamenti migliorativi sono stati apportati al testo governativo. Si è inoltre introdotto qualche nuovo articolo che modifica norme dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 597 e 600 che avevano dato adito a contrastanti interpretazioni.

Disposizioni definitive circa i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono state introdotte a seguito di un articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Un particolare esame è stato dedicato dalla Commissione all'articolo 16 che prevede la proroga delle norme di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, riguardanti il Comitato tecnico e la Commissione interparlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria.

La Commissione ha condiviso le motivazioni del Governo sul mantenimento del Comitato tecnico, quale strumento di collaborazione del Ministro delle finanze nella soluzione dei numerosi e delicati problemi posti dall'attuazione della riforma e nella predisposizione di testi legislativi, ma ha sottolineato in modo critico i limiti posti all'attività della Commissione interparlamentare.

In particolare si è osservato che essa, pur di fronte, in qualche caso, a proposte di decreti governativi che si appalesavano carenti, non ha avuto la possibilità di proporre articoli integrativi o di suggerire precise indicazioni, essendosi dovuta limitare ad esprimere il proprio parere sulle proposte del Governo.

È pertanto auspicabile che siano chiariti i compiti della Commissione in modo che essa, senza invadere il campo di competenza delle Commissioni legislative, possa attuare un lavoro più completo e più organico di quello svolto per il passato.

* * *

È stato affermato molto frequentemente in questi ultimi tempi che occorre una pausa nell'attività legislativa del settore tributario. Il contribuente richiede di avere norme sostanzialmente stabili almeno per un certo lasso di tempo e questo corrisponde anche all'interesse dell'amministrazione finanziaria.

Non si può tuttavia dimenticare che a tale situazione di stabilità si potrà giungere se verranno integrate e corrette alcune norme, la cui interpretazione è piuttosto incerta o la cui applicazione è praticamente impossibile.

Trattandosi di materia tecnica appare molto più opportuno che essa sia oggetto di attività delegate del Governo con il controllo della Commissione dei trenta.

Ritengo utile accennare sin d'ora ad alcuni problemi che devono essere risolti in sede di attività delegata.

Uno dei più urgenti mi sembra quello del coordinamento tra le norme dell'imposizione sul reddito e quelle dell'imposta sul valore aggiunto.

Molti inconvenienti che si verificano a tale proposito derivano principalmente dal fatto che ai fini della determinazione del debito di imposta per l'IVA l'elemento determinante, che è il volume di affari, pur essendo unico, viene accertato con criteri diversi. Infatti, attualmente, per le medesime operazioni vi è, ai fini dell'IVA, un momento impositivo che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina per molti aspetti in maniera sensibilmente difforme da quello previsto, ai fini dell'imposta sui redditi, dagli articoli 3 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Basta ricordare che per le prestazioni di servizi (ed anche per alcune cessioni di beni) i corrispettivi si considerano conseguiti, ai fini delle imposte sui redditi, al momento in cui la prestazione è ultimata ed, ai fini dell'IVA, al momento del pagamento e che i costi, per quanto riguarda l'imposizione diretta, si considerano sostenuti quando la

merce perviene all'impresa, mentre per l'IVA quando giunge ed è registrata la relativa fattura.

Tale difformità ha rilevanza sia dal punto di vista sostanziale, in quanto importa momenti diversi in cui per la stessa operazione i corrispettivi ed i costi si considerano conseguiti, sia dal punto di vista esclusivamente formale della contabilizzazione, in quanto comporta sistemi di tenuta delle scritture contabili aventi notevoli differenze.

La esposta situazione comporta conseguenze negative sia nei riguardi del contribuente che dell'Amministrazione. Per le imprese, comprese quelle minori, si rende in pratica necessaria la tenuta di una doppia contabilità, una per l'IVA e l'altra per le imposte sui redditi, dove la stessa operazione va registrata in momenti diversi; ciò determina, come è ovvio, non soltanto un maggior onere, ma anche, e soprattutto, frequentissimi errori di contabilizzazione per dimenticanze, doppie registrazioni, eccetera. Per l'Amministrazione il mancato coordinamento impone, per lo stesso periodo di imposta, duplici accertamenti completamente slegati fra di loro; in tal modo i controlli ed i rilievi effettuati per un tributo non possono essere utilizzati per l'altro e viene così meno gran parte dell'aiuto che l'IVA, anche attraverso i controlli incrociati, dovrebbe dare all'accertamento delle imposte dirette.

Debbo a tal riguardo ricordare che opportunamente la legge delega sulla riforma tributaria ha previsto espressamente all'articolo 10, punto 2, che le norme da emanare in materia di accertamento debbono stabilire la « oggettiva unitarietà e interdipendenza della base imponibile dei vari tributi anche ai fini della semplificazione e della concordanza degli accertamenti » e che la Commissione interparlamentare dei Trenta, rilevando che tale direttiva non aveva trovato concreta attuazione, propose, nel parere espresso sullo schema di decreto presidenziale istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che il coordinamento tra i vari tributi venisse attuato prevedendo « che anche ai fini delle imposte dirette i corrispettivi debbano considerarsi conseguiti al momento in cui sorge l'obbligazione tributaria agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le cui norme debbono trovare applicazione anche per i corrispettivi non soggetti a tale imposta ».

Il coordinamento fra l'IVA e le imposte sui redditi non può essere ulteriormente procrastinato e potrà essere attuato sia sulla base di tali indicazioni che con altri sistemi tecnici, ma stabilendo, in ogni caso, criteri uniformi per la determinazione del presupposto di imposta e per i relativi adempimenti contabili.

L'articolo 10, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dispone che « saranno stabilite esattamente le scritture contabili obbligatorie delle società e delle imprese, con la eventuale predeterminazione di piani contabili e di schemi di bilancio ».

Anche tale dettato della legge delega sulla riforma tributaria dovrebbe trovare applicazione allo scopo di poter determinare esattamente le scritture contabili obbligatorie ed in particolare quelle ausiliarie, genericamente previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Anche a tal proposito la Commissione interparlamentare dei Trenta, nel ricordato parere allo schema di decreto istitutivo della imposta sul reddito delle persone fisiche, invitò il Governo a chiarire maggiormente le norme che riguardano le scritture contabili, rilevando come il successo della riforma dipendesse in gran parte dalla precisa delimitazione degli obblighi dei contribuenti.

Occorre che, specialmente in tale materia, le norme siano chiare e precise mentre attualmente vi è incertezza e difformità di interpretazioni. Mi riferisco, in particolare, alle disposizioni contenute nell'articolo 14, primo comma, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, con le quali si fa obbligo della tenuta di « scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito ».

Le incertezze di interpretazione cui tale norma può dare origine sono evidenti. Questa indeterminatezza, però, verrebbe sicuramente eliminata nel momento in cui le scritture ausiliarie dovessero essere adattate ad un bilancio la cui struttura minima fosse predeterminata e vincolante per tutte le imprese.

Non può infine trascurarsi il fatto che la azione di controllo diventerebbe molto più agevole e che molte indagini sarebbero possibili solo se i bilanci fossero omogenei, sia nei criteri di valutazione sia nelle classificazioni degli elementi che lo compongono.

Tra le norme di difficile applicazione che occorre rivedere figurano in primo piano quelle sulla valutazione delle rimanenze e sulla tenuta del registro riepilogativo di magazzino, contenute rispettivamente nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I primi anni di applicazione della riforma hanno dimostrato che tali norme sono di impossibile applicazione per un vasto numero di contribuenti (esercenti attività artigianali, commerciali, alberghi e pubblici esercizi).

Tale stato di fatto è stato anche rilevato in più occasioni dalla Commissione interparlamentare dei Trenta.

Il problema ha formato oggetto di approfondito esame e dibattito anche da parte della Commissione finanze e tesoro in occasione dell'esame del presente disegno di legge. Si prende atto che in questa sede il Governo si è impegnato ad affrontare e risolvere il problema entro breve termine.

* * *

Una cura particolare deve porre il Governo, nell'esercizio della delega, alla modifica delle norme riguardanti le sanzioni.

Non si tratta di inasprirle, perchè si rischia solo di commettere ingiustizie senza ottenere alcun risultato concreto. Si tratta piuttosto di rendere razionale un sistema che è oggi, nella maggior parte dei casi, inapplicabile. La sanzione, infatti, deve essere giustamente pesante, ma i suoi presupposti e la sua applicazione devono rispondere a criteri di maggiore razionalità. A tale proposito cito un caso. Ad un importatore che aveva annotato sul registro degli acquisti i cosiddetti « riscontrini » anzichè le bolle doganali figlie, commettendo una irregolarità, è stata applicata la legge alla lettera, per cui gli è stata negata la detrazione di IVA sugli acquisti per l'importo di circa 2 miliardi e mezzo e gli è stata comminata una pena pecuniaria da 16 a 32 miliardi. Cosa incasserà — in definitiva — lo Stato per tale infrazione è facile immaginarlo. Il caso citato è abnorme perchè si trattava di una infrazione puramente formale, anche se la legge non prevede scusanti per infrazioni del genere; ma anche nelle infrazioni sostanziali bisogna che le penalità siano proporzionate e logiche.

Prendiamo la evasione più comune cioè la vendita senza fattura. Essa è punita da due a quattro volte l'imposta evasa. Però se la fattura non è stata emessa non poteva nemmeno essere registrata, e la mancata registrazione, comporta una penalità da due a quattro volte. Se la fattura non è stata registrata, non può nemmeno figurare fra i ricavi della denuncia IVA, ed anche questa volta la pena pecuniaria è da due a quattro volte. In sostanza la pena pecuniaria per la vendita senza fattura, ove dovuta, è punita non da due a quattro volte la imposta evasa, ma da sei a dodici volte. Oltre a questo c'è la penalità per irregolare compilazione dell'elenco clienti, penalità che va da cinquantamila lire a due milioni. Bisogna aggiungere inoltre la penalità per l'evasione delle imposte dirette, in quanto sono stati occultati dei ricavi, e si avrà così il quadro completo delle sanzioni che colpiscono il contribuente che vende senza fattura, mentre il legislatore voleva colpirlo solo con la pena pecuniaria da due a quattro volte.

Viceversa chi acquista senza fattura e commette un'infrazione della stessa gravità di chi vende senza fattura, ha solo una responsabilità solidale col venditore; se, quindi, il venditore paga imposta e penalità, l'acquirente non è perseguibile.

Simili storture vanno sollecitamente eliminate anche perchè solo così gli uffici potranno notificare i verbali già redatti, consentendo l'immediato recupero all'Erario di notevoli somme.

I criteri che dovrebbero essere seguiti nel riordinamento delle sanzioni dovrebbero essere i seguenti:

a) per le irregolarità puramente formali dalle quali non è derivato danno per l'Erario dovrebbe essere applicata una penalità minima;

b) per irregolarità che, pur recando danno all'Erario, state commesse in buona fede a causa dell'incertezza obiettiva delle norme, bisognerebbe prevedere la possibilità, in sede contenziosa, dell'abbandono delle penalità anche in materia di IVA, così come è stato previsto in materia di imposte dirette (quinto comma articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600);

c) aggravare le panalità, ma evitare assolutamente il cumulo delle stesse;

d) prevedere responsabilità e penalità autonome per ciascuno dei trasgressori in caso di irregolarità per cessione di beni o prestazioni di servizi fra soggetti di imposta;

e) prevedere l'applicazione di una semplice soprattassa ed il pagamento di interessi moratori, nel caso che il contribuente rettifichi spontanamente l'errore e prima della verifica degli organi di controllo.

Il riordino delle norme sulle sanzioni è indispensabile, in quanto la legislazione è diventata così complessa che è assai facile incorrere in errori.

Quando gli errori non sono fatti per evadere l'imposta bisognerebbe dare al contribuente la facoltà di risarcire lo Stato senza incorrere nelle penalità previste dalla legge per l'effettiva evasione.

Bisogna invece individuare comportamenti inequivocabilmente intesi a danneggiare lo Erario: si può non emettere una fattura per errore, ma una fattura emessa per quantitativi inferiori alla realtà è sicuramente fatta per evadere l'imposta. E di questi comportamenti ce ne sono, e non pochi. È in questi casi che le sanzioni devono essere anche penali, ma soprattutto immediate. È più efficace far chiudere un esercizio per quindici giorni e fare applicare il cartello « chiuso per evasioni fiscali » che comminare al titolare, dopo sei o sette anni, due anni di reclusione con la condizionale.

* * *

Ma l'impegno più pressante per il legislatore delegato dovrebbe essere quello riguardante la lotta all'evasione.

L'evasione, data la mancanza di controllo, è ormai generalizzata ed ha assunto proporzioni allarmanti.

Esiste una situazione di grande disagio fra gli operatori economici seri per le difficoltà derivanti soprattutto dalla non fatturazione delle merci.

Ritengo che, al punto in cui sono giunte le cose, esista la situazione più favorevole per un recupero, essendo constatato da tutti che un tale disordine non può continuare.

Le misure, quindi, che saranno adottate non potranno che essere giudicate come la giusta reazione dello Stato che deve far rispettare la legge e che ha il diritto di stroncare ogni azione intesa a danneggiarlo.

È inoltre un sacrosanto dovere per l'amministrazione finanziaria cercare di recuperare il massimo di gettito, soprattutto nel momento attuale. Sono convinto che con una serie di misure, alcune delle quali da adottarsi con la decretazione delegata, sarebbe possibile incrementare le entrate senza dover ricorrere a nuovi inasprimenti nel campo della imposizione diretta o in quello della indiretta.

Il settore dell'IVA, in particolare, può costituire il campo più idoneo per un recupero di gettito attraverso un'azione generalizzata di controllo.

Prima di aumentare le aliquote, dando una ulteriore spinta all'aumento dei prezzi, e quindi all'inflazione, è doveroso fare ogni sforzo per contenere al massimo l'evasione.

Occorre svolgere un'azione impostata su controlli semplici e di facile attuazione.

Forse la formula dei controlli globali prescelti mediante sorteggio non è, a mio giu-

dizio la più adatta, per un periodo di emergenza come quello attuale.

Il controllo globale richiede personale altamente specializzato e tempi non brevi. Per fare un controllo globale ad una farmacia di paese, quattro persone hanno impiegato più di un mese. Quante persone e quanto tempo occorrerà per controllare un'azienda complessa?

Data la situazione contingente bisogna accontentarsi di colpire il grosso dell'evasione, lasciando a tempi migliori il lavoro di rifinitura.

È necessario puntare su controlli semplici, elementari che diano l'impressione al contribuente di essere costantemente seguìto: la bolla di consegna nel trasporto di merci, la introduzione, per settori, della ricevuta fiscale, il controllo della registrazione dei corrispettivi, l'obbligo per ogni unità locale, comprese le filiali, di tenere il registro dei corrispettivi, mettere le mani in un settore, come quello dei prodotti agricoli, dove l'evasione rasenta il cento per cento. Si lascino ai produttori tutti i vantaggi derivanti dalla incorporazione dell'IVA a loro vantaggio, ma si obblighino ad emettere fattura. Non si dica che un produttore agricolo non è in grado di compilare una fattura. Come è in grado di fare il prezzo della merce che vende è anche in grado di scrivere una fattura.

Perchè non si controlla la grande massa di contribuenti che dichiarano di non raggiungere un volume di affari di due milioni annui? Dietro questi esonerati si nasconde un notevole numero di contribuenti che superano i cento milioni di ricavo. Chi controlla le denunce a credito, anche se oggi, purtroppo, gli uffici possono conoscere i contribuenti a credito solo in sede di dichiarazioni periodiche? Perchè non si usa lo strumento dell'elenco clienti già in possesso degli uffici, e non si introduce l'obbligo dell'elenco fornitori, per facilitare i controlli?

Non si può dire che l'amministrazione non è in grado di fare controlli. Non vi è dubbio che i funzionari sono sfiduciati ed avviliti, ma essi sono, nella grande maggioranza, preparati, seri ed onesti. Essi si sentono abbandonati dall'amministrazione, privi di direttive precise e mancanti persino di quel minimo di attrezzatura tecnica oggi a disposizione della più modesta delle aziende. Non ci si può limitare a fare delle constatazioni sullo stato di difficoltà degli uffici finanziari, ma occorre affrontare il problema della loro efficienza, risolvendo almeno i problemi più facili. Non si può ammettere che nel 1977 uffici distrettuali abbiano a disposizione una sola calcolatrice a mano ed una vecchia macchina da scrivere. Non si può volere l'efficienza dell'amministrazione e non tenere informati tempestivamente i funzionari delle nuove disposizioni, lasciando alla loro responsabilità di interpretare norme poco chiare o di difficile interpretazione. Perchè non si organizzano delle riunioni a livello locale raggruppando i dipendenti di alcuni uffici al fine di agevolare la loro informazione ed il loro aggiornamento?

Non ci vuole molto, a mio giudizio, per vitalizzare le forze disponibili degli uffici periferici, che chiedono di essere messe in grado di svolgere dignitosamente il proprio lavoro con un minimo di attrezzature, superando quello stato di mortificante inferiorità rispetto al settore privato che essi devono controllare.

Sono convinto che le premesse per una ripresa di efficienza esistono, perchè si può contare su un personale che nella stragrande maggioranza è disponibile a collaborare all'obiettivo di incrementare le entrate attraverso la lotta all'evasione, sempre che sia posto nella condizione morale e tecnica di svolgere la propria attività.

Onorevoli senatori, esprimendo l'auspicio che le indicazioni che sono state fatte e quelle che scaturiranno dal dibattito parlamentare siano raccolte da coloro ai quali, per le responsabilità dirigenziali, spetta di collaborare con il Ministro delle finanze, concludo questa relazione con l'invito a nome della Commissione finanze e tesoro a voler approvare il disegno di legge nel testo proposto.

SEGNANA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

9 dicembre 1976

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

MODICA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

7 dicembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE TESTO DEL GOVERNO	**DISEGNO DI LEGGE** TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.	Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.	*Identico.*
Art. 2.	Art. 2.
Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole « ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4 ».	*Identico.*
Art. 3.	Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente: « L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ».	*Identico.*
Art. 4.	Art. 4.
Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, è inserito il seguente: « Art. 4 - *Coniugi e figli minori.* — Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti: *a*) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;	*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare ».

Art. 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Oneri deducibili.* — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorre a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico:

« *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

(Segue: *Testo del Governo*)

to di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la detrazione è ammessa per un importo non superiore ad un milione e mezzo di lire, salvo quanto stabilito nel quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonchè quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonchè degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire cinquecentomila;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per le quali non spettino le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;

d) *identica*;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonchè degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente stipulate per durata non inferiore a cinque anni e i contributi previdenziali e assistenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a un milione di lire.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere *d*), *f*) ed *l*) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di figli o affiliati minori di età o di altri parenti e affini di cui all'articolo 433 del codice civile conviventi con il contribuente ».

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, sentito il parere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) *identica*;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. Per le assicurazioni sulla vita che danno luogo a diritto di riscatto la deducibilità è subordinata alla condizione che la polizza preveda una durata, determinata a decorrere dalla data di emissione, non inferiore a cinque anni e la rinunzia all'esercizio del diritto di riscatto per i primi tre anni.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Detrazioni soggettive dell'imposta.* — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, per ammontare superiore a lire seicentomila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire seicentomila. Le somme detraibili sono raddoppiate se il coniuge del contribuente non possiede redditi per ammontare superiore a lire seicentomila, nonchè per gli adottati e affiliati dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico:

« *Identico.*

Identico:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) *identico.*

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detra-

(Segue: *Testo del Governo*)

solo contribuente e non anche dal coniuge. In caso di mancanza del coniuge del contribuente la detrazione di cui al numero 1) si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero degli altri figli è raddoppiata;

3) lire dodicimila per ciascun genitore ultrasessantenne che conviva con il contribuente e non possieda redditi propri per ammontare superiore a lire seicentomila. In caso di mancanza del coniuge del contribuente, la detrazione spetta, alle stesse condizioni, anche per i suoceri.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste ».

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere *b*) e *c*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire quattordicimila;

3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente numero 2), che non possieda redditi propri superiori a lire ottocentoquarantamila e conviva con il contribuente o eserciti il diritto agli alimenti.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 6-*bis*.

Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa derivanti da ricavi, determinati agli effetti della tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non superiori a lire 12 milioni si detraggono dall'imposta

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano a norma dell'articolo 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lire 36.000 oltre a lire 18.000 a fronte degli oneri di cui all'articolo 10 del presente decreto salvo che il contribuente opti per la deduzione di tali oneri in misura effettiva ».

Art. 7.

Identico:

« *c*) *identica*;

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica ».

Art. 9.

Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

Art. 10.

Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8-*bis*.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonchè le società semplici e le società ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto ».

Art. 9.

Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

Art. 10

(Segue: *Testo del Governo*)

1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera *d*), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni ».

Art. 11.

Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

« I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Identico:

« I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita continuano a non essere soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed all'imposta locale sui redditi ».

Art. 11-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 7 la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ».

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Re-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1° e il 31 maggio 1977. Nello stesso periodo deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600.

I datori di lavoro e gli altri soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono effettuare il conguaglio previsto nel terzo comma dello stesso articolo, relativo all'anno 1976, senza tenere conto della nuova disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia stabilita con l'articolo 6 della presente legge. I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del predetto decreto, redatti in conformità ad apposito modello da approvare con decreto del Ministro delle finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile 1977.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare, in calce ai certificati presentati o spediti agli uffici delle imposte, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Se l'ammontare delle detrazioni spettanti è superiore a quello delle detrazioni effettuate in sede di ritenuta, l'eccedenza è rimborsata nei mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

Art. 12.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

(Segue: *Testo del Governo*)

di indicati dall'articolo 41, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con gli interessi di cui all'articolo 44, secondo comma, dello stesso decreto; se è inferiore, l'importo delle maggiori detrazioni fruite è iscritto in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1979.

Art. 13.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 14 e 15.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

Art. 14.

I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonchè quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 15.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiente.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da forma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico.*

Identico.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da forma-

(Segue: *Testo del Governo*)

re e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Gli interessi e la sopratassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo commisurato alla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

Art. 16.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, numero 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, nu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

re e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Gli interessi e la soprattassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

Identico.

Art. 16.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-1980, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

mero 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princìpi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1978.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e da 10 a 12 hanno effetto dal 1° gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni degli articoli 1, 13, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e 10 e 12 hanno effetto dal 1° gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

La disposizione dell'articolo 11 ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Identico.

Art. 17-*bis*.

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1977.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 60.

Art. 18.

Identico.